



POLITECNICO
MILANO 1863

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA REDAZIONE, IL DEPOSITO, LA PROSECUZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE DI BREVETTO PER IL POLITECNICO DI MILANO.

LOTTO 1 - Servizi per la redazione, il deposito, la prosecuzione e gestione delle domande di brevetto – Dipartimenti DEIB DFIS DMAT DIG; - CIG B2ECD2DF77

LOTTO 2 – Servizi per la redazione, il deposito, la prosecuzione e gestione delle domande di brevetto – Dipartimenti Design DABC DASTU - CIG B2ECD2E04F

LOTTO 3 - Servizi per la redazione, il deposito, la prosecuzione e gestione delle domande di brevetto – Dipartimenti DMEC DAER - CIG B2ECD2F122

LOTTO 4 – Servizi per la redazione, il deposito, la prosecuzione e gestione delle domande di brevetto – Dipartimenti DCMIC - CIG B2ECD301F5

LOTTO 5 - Servizi per la redazione, il deposito, la prosecuzione e gestione delle domande di brevetto – Dipartimenti DENG DICA. - CIG B2ECD312C8

CHIARIMENTI 8

D7) Buongiorno, con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

1) L’art. 4 riporta: “Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara”.

Potete gentilmente chiarire se questo significa che è necessariamente preclusa la partecipazione a due (o più) studi professionali che costituiscano raggruppamento temporaneo, qualora ciascuno singolarmente avesse i requisiti minimi per partecipare alla gara?

2) Qualora la risposta alla domanda (1) fosse negativa, overosia NON fosse preclusa la partecipazione a due (o più) studi professionali in raggruppamento temporaneo ciascuno in possesso dei requisiti minimi, potete gentilmente chiarire se:

- La domanda da presentare come raggruppamento temporaneo debba essere unica per tutti gli studi che costituiscono il suddetto raggruppamento;
- I versamenti debbano essere effettuati tutti da parte della medesima società, overosia quella indicata come mandataria/capogruppo
- Nella relazione tecnica debbano confluire le informazioni dei vari studi facenti parte il suddetto raggruppamento temporaneo, quindi se debba essere presentata una unica relazione tecnica

R7) 1) e 2) Si conferma quanto previsto all’art. 4.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.



POLITECNICO
MILANO 1863

*Come da Nota illustrativa del Bando Tipo ANAC 1/2023, con riferimento alla figura del raggruppamento temporaneo di imprese, appare opportuno rammentare che in generale è consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante, e che in tal caso l'esclusione dalla gara **non** potrà mai essere automatica. Quindi, ad essere vietato non è, ex se, il sovradimensionamento del raggruppamento, ma solo l'utilizzo di tale strumento giuridico per finalità anticoncorrenziali (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, n. 5067/2012; TAR Emilia Romagna – Bologna, Sez. II, n. 518/2018; TAR Lazio 1255 del 2/2/2022).*

Vale, inoltre, ricordare, che la valutazione in ordine all'eventuale sussistenza di profili anticoncorrenziali di un raggruppamento è demandata alla stazione appaltante ed è tesa ad appurare, nel caso concreto, se il raggruppamento sia macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunque, in contrasto con il divieto sancito dall'art. 101 TFUE e/o dall'art. 2 della legge n. 287/1990. Qualora la stazione appaltante ravvisi possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento sovrabbondante, dovrà valutare la sussistenza di rischi concreti e attuali di collusione delle imprese partecipanti alla gara in raggruppamento, ai sensi del 95, comma 1, lett. c) del codice. A tal fine, dovrà valutare in concreto la situazione di fatto, richiedendo ai concorrenti le relative giustificazioni, che potranno basarsi non solo su elementi legati ad eventuali stati di necessità, in termini di attuale capacità produttiva, ma su ogni altro fattore rientrante nelle libere scelte imprenditoriali degli operatori economici, come l'opportunità ovvero la convenienza di partecipare in raggruppamento alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del contratto (si veda la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 30 giugno 2016 n. 2947). Nell'ambito della valutazione di tali elementi, la stazione appaltante dovrà, quindi, accertare se la formazione del raggruppamento ha avuto per oggetto o per effetto quello di falsare o restringere la concorrenza, e solo in caso di esito positivo potrà essere disposta l'esclusione dalla gara. Si ricorda che eventuali casi dubbi circa le effettive finalità di raggruppamenti di imprese considerati sovrabbondanti potranno sempre costituire oggetto di segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (si veda il Vademecum per le stazioni appaltanti. Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici) o all'ANAC.

IL RUP